TORNATA DEL 10 FEBBRAIO

alle società anonime, stabilendo una garanzia di una serietà tale che non permette certamente nè ai ciarlatani, nè agli speculatori di cifre immaginarie d'ingannare la credulità pubblica, poichè non permette la costituzione di una società anonima, anzi la stipulazione dell'atto pubblico destinato a costituirla, senza che consti effettivamente del versamento del quarto almeno del capitale sociale. So bene che questa disposizione speciale non esiste nella legislazione di tutte le altre parti del regno, ma essa non per questo tralascia le cautele opportune a non rendere illusoria la costituzione delle società anonime. Le società per azioni han bisogno di essere espressamente autorizzate dal Governo con esame preventivo delle guarentigie della serietà di tutto ciò che annunziano i loro statuti, il loro programma. Dunque, ogniqualvolta si venga a discutere se si debba o no concedere l'autorizzazione ad una società anonima, sarà allora il caso di vedere se si abbia da fare con ciarlatani, oppure se lo Stato debba concedere a queste società l'autorizzazione di mettersi a livello del loro credito e di lavorare secondo le forze del capitale che ad esse piaccia di annunziare, sebbene il versamento effettivo sia inferiore del capitale nominale annunziato.

Non credo adunque che l'obbiezione sia ragionevole e che si possa pretendere di venire a moralizzare lo sviluppo delle società anonime, facendo in modo che siano messe in condizione di temere la tassa che verrebbe a colpirle sempre che vanamente facessero appello a dei valori nominali non corrispondenti a'versamenti effettivi.

Io credo che lo spirito di associazione presso di noi abbia bisogno di potente incoraggiamento a vece di scosse; ed io reputo come scosse molto serie queste di cui lo minacciamo. Imperciocché, se noi dobbiamo metterci in condizione di lottare precisamente colle forze di associazione delle nazioni presso cui la medesima ha prodotto un immenso sviluppo di risorse industriali, badiamo bene a quello che facciamo, giacchè, invece di favorire l'associazione presso di noi, la mettiamo non solo in condizioni inferiori di quelle di cui gode presso altre nazioni, ma inferiori ben anche di quelle che faremmo alle associazioni straniere che venissero ad operare presso di noi in concorrenza con le nostre; per queste non domando favori, ma giustizia ed eguaglianza, perchè dalla più vantaggiosa condizione di quelle non restino schiacciate; e così non impediremo allo spirito che deve informare quello slancio di cui ha bisogno per metterci al caso di lottare con le altre nazioni.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Per non abusare della pazienza della Camera,
se mai l'onorevole regio commissario creda opporre le sue
confutazioni agli argomenti da me addotti, preferirei udirle
prima, altrimenti mi troverei costretto a riprendere poi nuovamente più tardi la parola.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha già dichiarato che non accettava la sua proposta.

MANCINI. Forse vorrà dire il perchè.

руснорук, commissario regio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Accetto volontieri l'invito fattomi dall'onorevole deputato Mancini.

Chi udisse la discussione di questa legge senza la preoccupazione che è in noi, che vi prendiamo parte, credo che sarebbe tentato di dire che questa è la legge delle false apparenze.

In uno dei decorsi giorni molto ingegnosamente mi sentii osservare andar io sostenendo che cinque fossero più di dieci, quando sostenevo che i dieci centesimi che s'imponevano sul valore assicurato nelle assicurazioni contro i danni della grandine riuscivano a tassa men grave che non era quella di cinque centesimi sul valore assicurato nelle assicurazioni contro i danni degl'incendi. Però dovetti ritenere che io non fossi fuori del vero e che fosse quella una falsa apparenza, quando la Camera votò l'articolo come veniva da me difeso.

Oggi si fa rimprovero alle disposizioni dell'articolo 12, perche con esso, anzichè colpire il capitale effettivo delle società, si colpisce il capitale nominale. Questo per me è un grande equivoco, perchè, nel caso nostro, il capitale nominale è il capitale effettivo dichiarato tale dalla società. Di che si compone il capitale nominale, o signori? Si compone del capitale sul quale la società fonda il suo credito, il capitale che pone a base delle sue operazioni. Versato che sia o no il capitale rappresentato dalle azioni, egli è indubitato che è in ragione del capitale promesso versarsi dagli azionisti che la società si annunzia al pubblico ed apre il suo credito. Se gli azionisti non hanno versato intero il capitale che mettono nella società, debbono versarlo, e debbono versarlo ogni volta che le operazioni della società porranno i suoi rappresentanti nel caso di chiederne il versamento; e ciò semprechè non sia stato stabilito il tempo nel quale i versamenti si abbiano a fare. Chè, se è stabilito un termine di versamento, questo, o signori, per le società serie non può essere che un termine brevissimo (non parlo d'imprese, al cui vero e progressivo aumento di capitale abbiasi a provvedere con emissione di azioni per serie), non può essere che un termine dato per comodo degli azionisti, onde i versamenti si facciano da essi senza troppo disturbo, e per rendere più facile l'acquisto e maggiore la concorrenza degli acquirenti; tanto più che ciò è senza danno delle società, che nei primi momenti non abbisognano per solito dell'incasso totale del capitale promesso.

Ma sta in fatto che la società si asside, si presenta al pubblico con un credito che è rappresentato col capitale effettivo, che non è altro che il capitale nominale. Che, se le operazioni della società procedono così felicemente che non siavi bisogno d'incassare dagli azionisti tutto il capitale promesso, buon per loro; vuol dire che la speculazione della società, sulla base del credito rappresentato dal capitale nominale, che è il capitale effettivo, ha fino da principio così bene riuscito da rendere inutile il versamento materiale del capitale intero nella cassa della società.

Questo avviene nel caso in cui si parli di compagnie serie, o signori; e quando l'onorevole Castellano vi diceva ch'egli dee credere serie tutte le società autorizzate, dico allora, che cosa temete, o signori? Non avete nulla a temere: la tassa sarà nel vero, colpirà quel capitale nominale che, essendo una promessa seria, non è altro che il capitale effettivo.

Notate che questa tassa esiste in Francia, nè colà si è mai temuto, nè si è verificato che lo spirito delle utili associazioni ne rimanesse contrariato, e colà esiste più gravemente per più rispetti.

È più grave perchè non si esige per annualità, ma tutta intera al momento che si forma la società; è più grave perchè, quando le società debbano avere vita oltre ai dieci anni, si esige nella misura del doppio; è più grave perchè in compenso di questa tassa è esentata dalla tassa ordinaria di registro solamente la negoziazione delle azioni, mentre noi abbiamo stabilito che, in ragione di questa tassa, andranno esenti in genere dalla comune tassa di registro tutti gli atti che le società facciano nei limiti dei loro statuti.